

REP.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE COMPRENDENTE PALESTRA SPORTIVA SETTORI ATTREZZATO, ATTIVITA' SPORTIVA LIBERA E SERVIZI ANNESSI, CAMPI DA BOCCE, LOCALE MAGAZZINO, LOCALE RISTORO/BAR CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI, CAMPI DA BOCCE CON ANNESSI SERVIZI IN VIALE MARRO, PER LA DURATA DI ANNI TRE

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella Residenza Municipale,

TRA

Il Comune di Garessio, rappresentato dal signor Marco Zemmi, Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, il quale agisce in nome, per conto ed interesse di detto Comune che rappresenta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il cui codice fiscale è 00351910047, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. in data

E

La con sede in (.....) Via n., P.IVA, rappresentata dal sig. nat., il a (.....), domiciliato per la carica in Via n.;

PREMESSO:

che il Comune di Garessio possiede un impianto coperto che per le sue principali attrezzature viene denominato "Bocciodromo Comunale" ma che deve essere inteso con una destinazione a molteplici usi di carattere sportivo, ricreativo e come centro di aggregazione e socializzazione;

che le attrezzature principali di detta costruzione sono costituite dagli impianti dei campi di bocce, dalla palestra sportiva (settore attrezzato), dagli spogliatoi, dalle docce, dall'area per attività sportiva libera, e dall'area attrezzata a bar-ristoro,

che il Comune di Garessio è proprietario dei campi da bocce e servizi annessi siti in Viale Casimiro Marro;

che il Comune intende affidare la gestione a organizzazione/i o associazione/i che garantiscano una gestione dell'attività di centro di aggregazione e socializzazione, del bocciodromo, della palestra sportiva e dell'area per attività sportiva libera, dei campi da bocce e servizi annessi in Viale Casimiro Marro, per tutto il corso dell'anno;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data sono stati approvati i criteri per l'affidamento e la gestione del bocciodromo comunale, comprendente palestra sportiva settori attrezzato ed attività sportiva libera e servizi annessi, campi da bocce, locale magazzino, locale ristoro/bar con annessi servizi igienici, campi da bocce con annessi servizi in Viale Marro, in ossequio alle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 30/12/2005 "Approvazione disciplinare per l'uso degli impianti sportivi Comunali" e lo schema della presente convenzione;

Ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Garessio affida in custodia e gestione alla con sede in, Via, i campi di bocce, la palestra sportiva (settore attrezzato), gli spogliatoi, le docce, l'area per attività sportiva libera, l'area attrezzata a bar-ristoro, attrezzature sportive mobili, i campi da bocce e servizi annessi in Viale Casimiro Marro, per lo svolgimento di attività sportive e manifestazioni di carattere extra sportivo. Queste ultime dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune. Il Comune si riserva l'utilizzo dell'impianto per sé o terzi dal Comune stesso autorizzati, con preavviso di almeno 15 giorni, subordinato all'impegno della pulizia a regola d'arte degli spazi usufruiti al termine dell'utilizzo, previo pagamento delle spese per riscaldamento, elettricità, che dovranno essere versate al Gestore.

Il Gestore deve assicurare anche alle associazioni sportive non affidatarie che ne facciano richiesta, la fruizione dell'impianto secondo un calendario da concordare tra le parti, previo pagamento delle spese per riscaldamento, elettricità al Gestore stesso.

Il concessionario farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità.

Non potrà usare gli impianti se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub concedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo quanto forma oggetto della presente concessione.

Art. 2 - CONSISTENZA IMPIANTO

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati, prima della presa in consegna dell'impianto. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale. Il gestore, al termine della concessione, dovrà riconsegnare l'immobile e le attrezzature mobili nel miglior stato di conservazione possibile. L'arredamento e le attrezzature acquistate dal gestore nel corso della gestione ed utilizzate nell'impianto dovranno essere comunque prontamente denunciate al fine di integrare lo stato di consistenza.

Art. 3 - DICHIARAZIONE DEL GESTORE

Il Gestore dichiara:

- di essere giuridicamente costituito con atto in data rep. N.;
- di allegare alla presente convenzione copia del vigente statuto e di impegnarsi formalmente a comunicare ogni variazione all'Amministrazione Comunale;
- di comunicare i nomi e le generalità dei componenti degli organi sociali e le eventuali variazioni;
- di promuovere e coordinare l'attività sportiva;
- di impegnarsi ad attivare varie iniziative anche in collaborazione con scuole, Associazioni e Gruppi Locali;
- di promuovere e incoraggiare soprattutto la partecipazione popolare alla pratica sportiva, privilegiandola rispetto ad iniziative agonistiche, che seppur apprezzabili e spettacolari, escluderebbero la maggior parte dei cittadini;
- di garantire l'accesso all'associazione per ogni persona fisica che intenda aderirvi.

Art. 4 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore dovrà garantire l'apertura e la chiusura anche durante gli orari in cui l'impianto verrà utilizzato direttamente dal Comune o da terzi autorizzati;

Sono a carico del gestore le spese di gestione dell'impianto e precisamente:

- le spese necessarie a garantirne la perfetta agibilità;
- le spese per riscaldamento, energia elettrica ed acqua;
- il materiale di consumo vario;
- la custodia, la pulizia e il buon ordine di tutti gli spazi e locali dati in gestione compresa l'area a palestra libera del bocciodromo;
- la custodia, manutenzione e necessarie sostituzioni dovute all'usura di tutte le parti mobili dell'impianto e delle attrezzature.

In applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro) e al D.M. 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza), il presidente della società gestore, equiparato a datore di lavoro, anche se ha volontari e non dipendenti, deve redigere il "Documento di valutazione dei rischi" e di conseguenza nominare:

- un responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- l'addetto/i antincendio;
- l'addetto/i al pronto soccorso,

in applicazione al D.Min. Interno 18/03/1996 (Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi), il Presidente della società gestore, assume la titolarità dell'impianto e garantisce quindi il mantenimento delle condizioni di sicurezza, per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto che deve essere presente durante l'esercizio di attività. Esso si assume gli obblighi e gli oneri previsti a carico del titolare dell'impianto dall'art. 19 del citato D.M. 18/03/1996, con esclusione di quelli attribuiti al Comune ai sensi del successivo art. 5.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune di Gressio le spese per la manutenzione straordinaria.

Il Comune di Gressio si fa, inoltre, carico di provvedere:

- alla verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;
- alla verifica biennale di impianti di messa a terra;
- ad assumere l'intestazione del C.P.I.;
- fornire il piano di sicurezza e di emergenza redatto ai sensi del D.M. 18/03/1996.

Art. 6 - IMPEGNI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna:

- ad organizzare l'utilizzo dell'impianto in modo da assicurare comunque la massima fruibilità;
- a far rispettare, da parte del proprio personale, del pubblico e dei fruitori, un comportamento dignitoso e corretto oltre all'adeguato uso degli impianti e delle attrezzature;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale le tariffe annuali che verranno applicate;
- a segnalare con tempestività ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento dell'impianto sportivo esclusi dalla sua competenza manutentiva;
- a favorire l'accesso alla struttura alle associazioni e società sportive che ne facciano richiesta;
- organizzare incontri informativi da pubblicizzare e divulgare alla cittadinanza;
- organizzare corsi propedeutici all'attività sportiva in orari confacenti a tutte le fasce di età;
- a svolgere autonomamente o in collaborazione con l'Amministrazione comunale tutte quelle attività che tendano ad accrescere nel Comune la pratica sportiva e l'aggregazione sociale;
- a garantire il buon funzionamento dell'impianto e salvaguardare l'integrità e la funzionalità dello stesso;
- a non apportare modifiche e innovazioni alle strutture ed agli impianti senza previa autorizzazione da parte del Comune; in caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al gestore del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi, in conformità alla situazione originaria;
- a riutilizzare gli eventuali utili di gestione per migliorare ed implementare le attrezzature, al fine di garantire una fruizione in sicurezza dell'impianto;
- ad attivare e garantire la raccolta differenziata dei rifiuti;
- a garantire che le attrezzature ivi collocate siano conformi alle norme di sicurezza secondo le vigenti disposizioni di Legge;

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di procedere a revoca dell'affidamento a norma dell'articolo 18.

Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il Gestore è responsabile per eventuali danni a terzi durante la gestione degli impianti e le manifestazioni.

La copertura assicurativa avviene automaticamente con il tesseramento

A tal proposito il gestore ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile conduzione fabbricati, numero _____ in data _____, con la compagnia assicuratrice _____, depositata in copia al Comune di Garessio, per un massimale di € _____

Art. 8 - DISPONIBILITA' DELL'IMPIANTO

Il Gestore, previa specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale con congruo anticipo, metterà a disposizione gli impianti per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale o da terzi dalla stessa autorizzati o patrocinati, senza per questo pretendere alcun compenso. Altre manifestazioni o iniziative non ricomprese nella tipologia precedente, ancorché autorizzate dal Comune di Garessio, saranno soggette a rimborso spese stabilito dal gestore.

Art. 9 - CONTROLLO

Sarà facoltà del Comune di Garessio esercitare in qualsiasi momento il controllo sulla regolarità ed il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 10 - RISARCIMENTO PER MANCATO UTILIZZO

Ogni intervento di modifica, di ampliamento, di completamento o di investimento alle strutture che l'Amministrazione Comunale dovesse effettuare, verrà concordato e verrà data preventiva comunicazione al Gestore, che non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti di mancato utilizzo per il tempo occorrente all'intervento.

Art. 11 - SURROGAZIONE DELLE ATTREZZATURE

Al termine della presente convenzione il gestore potrà asportare gli arredi e gli attrezzi di sua proprietà, collocati all'interno dell'impianto in concessione, ad esclusione delle attrezzature fornite in sostituzione di quelle elencate nel verbale di consegna e deteriorate per l'uso, e dovrà ripristinare, come risulta dal verbale di consegna, i locali avuti in concessione. È facoltà dell'Amministrazione Comunale trattenere gli arredi e gli attrezzi del gestore, corrispondendo allo stesso un indennizzo pari al costo iniziale documentato e decurtato di una quota rapportata al 12% annuo per deperimento.

Art. 12 - DIVIETO DI MODIFICHE

È assolutamente vietato apportare modifiche all'impianto ed ai locali in concessione senza esplicito consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - PANNELLI PUBBLICITARI

Il gestore potrà installare lungo i perimetri (interno ed esterno) di propria competenza, cartelloni ed insegne che non arrechino danno estetico all'ambiente ed agli impianti (salvo il pagamento previsto dalle vigenti leggi e regolamenti in caso di cartelli pubblicitari); i parametri e gli standard da occupare dalla pubblicità saranno decisi dall'Amministrazione Comunale e gli introiti derivanti dall'esposizione di questi cartelli o striscioni saranno a favore del Gestore.

Art. 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il Gestore, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione

alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando, ove possibile, apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti dai bollettini ufficiali. Qualora l'Amministrazione comunale non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori con la necessaria tempestività, può autorizzare il Gestore a provvedere direttamente. L'Amministrazione Comunale potrà procedere, dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta, al rimborso della spesa, ovvero all'erogazione di contributo straordinario a favore del gestore.

Art. 15 - MODALITA' DI GESTIONE

È fatto divieto al gestore di svolgere nei locali gestiti attività diverse che non siano strettamente collegate all'attività sportiva, salvo manifestazioni di promozione e comunque previa autorizzazione scritta dell'amministrazione Comunale. È fatto divieto inoltre cedere o subappaltare la gestione dell'impianto senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione immediata della convenzione.

Art. 16 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Gestore dovrà avvalersi di collaboratori professionalmente competenti in possesso di apposito certificato di specializzazione (ISEF o corsi propedeutici all'attività sportiva) e necessari alla gestione sia sportiva che amministrativa; il Gestore, in tal caso, ne assumerà la piena responsabilità e ottempererà a tutti gli obblighi verso i dipendenti e collaboratori in base alle disposizioni legislative vigenti per il corretto funzionamento dell'area attrezzata.

Art. 17 - CONTO CONSUNTIVO E BILANCIO

Il Gestore presenterà al Comune di Garessio al termine di ogni anno il costo consuntivo annuale nonché il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Art. 18 - PENALITA' E REVOCA CONCESSIONE

In caso di inosservanza del presente atto, per altre trasgressioni o inadempienze, l'Amministrazione Comunale, previa relativa contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni, potrà dichiarare la revoca e la risoluzione immediata della concessione con provvedimento da adottarsi a norma di legge, salva in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 19 - APERTURA E CHIUSURA IMPIANTO

Il gestore dovrà garantire l'apertura dell'impianto tutto l'anno e almeno cinque giorni su sette, in orario sia pomeridiano che mattutino.

Art. 20 - DURATA

La presente convenzione decorrerà dalla stipula e avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data della stipula.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il gestore e l'Amministrazione Comunale saranno risolte presso il Foro competente territorialmente.

Art. 22 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, da registrare in caso d'uso, sono a carico del Gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante del Comune

Il Gestore
